



GREENPEACE



Italia Nostra ONLUS



LEGAMBIENTE



MAREVIVO



RANGERS D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE



Touring Club Italiano



Ai parlamentari membri della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

Ai parlamentari eletti nei collegi di Emilia Romagna e Veneto

p.c. Al Presidente della Camera dei Deputati

Ai Capigruppo alla Camera dei Deputati

Roma, 15 maggio 2017

Prot.DG89- wwf

Oggetto: Appello per la cancellazione dell'art. 27 dell'AC n. 4144 sulla riforma della legge n. 394/1991 per i riflessi negativi sul nostro ordinamento che esulano dalla normativa specifica

Gentile Onorevole,

vista la rilevanza del tema che crediamo di suo interesse, data la sua appartenenza alla commissione parlamentare competente o considerato il suo collegio di elezione, le segnaliamo, oltre a quanto già osservato criticamente dalle associazioni ambientaliste, le disposizioni contenute **nell'articolo 27 dell'AC n. 4144, di riforma della legge n. 394/1991** (legge quadro sulle aree protette), in attesa dell'esame dell'Aula.

Nell'art. 27 dell'AC n. 4144 si stabiliscono i **principi e i criteri di una delega al Governo per la redazione di un decreto legislativo istitutivo del cosiddetto Parco del Delta del Po**, data la loro particolare gravità, che esula anche dalla stessa normativa specifica.

Principi e criteri, a cui il decreto legislativo istitutivo si dovrebbe ispirare, su cui abbiamo condotto in questi giorni un approfondimento (vedi scheda allegata), **che hanno come effetto quello di:**

- a) **procedere alla configurazione ed istituzione di un parco speciale** che, pur esulando dagli standard e dalle classificazione della legge n. 394/1991, **viene forzatamente in essa ricompreso;**
- b) **rendere evanescente, fino a scardinarla, la vocazione unitaria alla tutela della biodiversità** propria dai parchi nazionali;
- c) **accreditare un'equiparazione strumentale tra le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e quelle di sviluppo economico**, che non fanno parte della mission delle aree protette;

- d) **creare uno squilibrio, senza precedenti, nei rapporti tra Stato e Regioni**, attribuendo alle Regioni interessate addirittura un potere di veto sugli stessi contenuti del decreto legislativo istitutivo del parco.

Le sottoscritte associazioni non possono che vedere con favore la **soluzione di un'annosa questione sinora rimessa alle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, che sin qui sono state incapaci di conseguire** (anche per scarsità di fondi e di personale) **attraverso i due parchi regionali esistenti da oltre 20 anni** (Veneto, dal 1997 ed in Emilia Romagna, dal 1988), **gli standard di tutela unitaria, necessari per un'area di notevole valore naturalistico.**

Ma, nel contempo, si domandano **come sia possibile rispondere all'esigenza di una più forte vocazione nazionale delle politiche ambientali**, a partire dalla tutela della biodiversità e delle specie protette, di cui i Parchi sono paradigma e laboratori avanzati, **laddove, poi si persegue il contraddittorio disegno di istituire parchi ad hoc con regole proprie, governance differenziate e finalità diverse a seconda del territorio di riferimento?**

Risulta evidente che **quanto confusamente contenuto nell'art. 27 dell'AC n. 4144**, sia da scongiurare, dati i **gravi riflessi che queste norme potrebbero avere, se approvate, nel nostro ordinamento, al di là delle specifiche distorsioni che sarebbero introdotte nella normativa sulle aree protette.**

Le sottoscritte associazioni ritengono ancora oggi **preferibile e funzionale l'istituzione di un Parco nazionale del Delta del Po**, secondo gli standard e gli schemi degli altri Parchi nazionali, coerente con gli obiettivi della normativa vigente e con il riconoscimento internazionale avvenuto nel 2015 dell'area deltizia quale area MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO.

Ma il mantenimento di questo obiettivo, non condiziona il giudizio su una norma quale quella contenuta nell'art. 27 dell'AC n. 4144 che, come qui illustrato e argomentato nel dettaglio nella scheda allegata, non è in alcun modo giustificabile e di cui chiediamo la cancellazione.

Con i migliori saluti,

Accademia Kronos

Il Presidente
Ennio La Malfa

Ambiente e Lavoro

Il Presidente
Marcello Buiatti

AIIG – Associazione Insegnanti di Geografia

Il Presidente
Gino De Vecchis

Club Alpino Italiano

Vice Presidente
Emilio Quartiani

Ente Nazionale Protezione Animali

Il Presidente
Carla Rocchi

Fare Verde

Il Presidente
Francesco Greco

Federazione Pro Natura

Il Presidente
Mauro Furlani

Forum Ambientalista

Il Presidente
Ciro Pesacane

Greenpeace Italia

Il Presidente
Andrea Purgatori

Gruppo di Intervento Giuridico

Il Presidente
Stefano Deliperi

Gruppi di Ricerca Ecologica

Il Presidente
Filomeno Bovino

Italia Nostra

Il Presidente
Marco Parini

LAV – Lega Antivivisezione

Il Presidente
Gianluca Felicetti

Legambiente

Il Presidente
Rossella Muroli

Lipu

Il Presidente
Fulvio Mamone Capria

Marevivo

Il Presidente
Rosalba Giugni

Mountain Wilderness

Il Presidente
Carlo Alberto Pinelli

Rangers d'Italia

Il Presidente
Umberto Balistreri

SIGEA

Il Presidente
Giuseppe Gisotti

Touring Club Italiano

Il Presidente
Franco Iseppi

VAS

Il Presidente
Guido Pollice

WWF Italia

Il Presidente
Donatella Bianchi

Scheda tecnica sull'art. 27 dell'AC n. 4144 Delega per l'istituzione del Parco del Delta del Po

Le disposizioni contenute nell'art. 27 dell'AC n. 4144, tecnicamente improvvisate e approssimative, sono di particolare gravità perché, come vedremo qui di seguito, confermano e accentuano la pericolosa tendenza, già concretizzata con il parco nazionale dello Stelvio, di concepire norme ad hoc per ogni realtà territoriale, in contrasto con l'interesse nazionale alla tutela del patrimonio naturale, costituzionalmente riconosciuto, proprio della legge quadro sulle aree protette.

Le Associazioni ritengono che l'art. 27 dell'AC n. 4144 contribuisca all'ulteriore demolizione e alla disarticolazione dello spirito e degli obiettivi della legge n. 394/1991, creando confusione tra le stesse amministrazioni nazionali competenti e vigilanti.

Le Associazioni osservano, inoltre, come la strumentalità della delega prevista dall'art. 27 emerga anche dal fatto che il parco interregionale, che si vorrebbe istituire, fosse già previsto in origine dall'articolo 35, comma 4 della legge n. 394/1991, il che avrebbe consentito di procedere alla sua istituzione semplicemente con l'intesa tra le Regioni interessate e il Governo, cui far seguire un decreto legislativo.

Il vero scopo della delega emerge da una sua attenta lettura: infatti, l'art. 27 dell'AC n. 4144:

- istituisce il "*Parco del Delta del Po*", senza far riferimento all'art. 35 della legge quadro nazionale vigente, non qualificandolo quindi come parco interregionale, né esplicitamente come parco nazionale (comma 1);
- stabilisce per legge, con disposizione di immediata applicazione contenuta nella delega, che i siti Natura 2000 (SIC e ZPS), ad oggi confinanti e quindi fuori dai perimetri dei parchi regionali esistenti, invece di essere finalmente ricompresi nel territorio del nuovo *Parco*, debbano essere considerati d'ufficio nelle aree contigue della nuova area protetta (comma 1).
- configura l'istituzione di un *parco di nuovo tipo*, che pur rimanendo iscritto nel perimetro della legge quadro (almeno per quel che potrebbe riguardare le sovvenzioni statali nazionali), abbia come obiettivo prioritario non solo la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, proprio delle aree protette ex l. n. 394/1991, ma lo sviluppo economico (comma 2, lettere a e b);
- depotenzia la funzione sovraordinata del Piano parco stabilendo che questo debba tenere conto dei "*piani d'area*" e ne snatura le funzioni, stabilendo che questo impropriamente affronti anche "*le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive anche dismesse*" (comma 2, lettera d);
- contribuisce allo snaturamento degli obiettivi originari stabiliti dalla normativa vigente - superando lo stesso concetto allargato di *tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali* di cui al vigente articolo 12 della l. n. 394/1991 - stabilendo addirittura che si debbano *disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina di tutela e di sviluppo delle aree interessate* (comma 2, lettera g);
- crea un precedente molto discutibile e controverso nei rapporti di cui al Titolo V della Costituzione, che travalica anche il condivisibile istituto della "intesa forte" tra Stato e Regioni, dando a queste ultime un ingiustificato ed eccessivo potere di veto sull'adozione dello stesso decreto legislativo, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa sul provvedimento (comma 3);
- favorisce un'ingiustificata confusione su quale sia l'amministrazione competente, introducendo un improprio e non funzionale ruolo paritario tra il Ministero dell'Ambiente e quello dei Beni e delle Attività Culturali, non giustificato nemmeno dal riconoscimento del Delta del Po, quale area MAB UNESCO, materia che è di competenza del Ministero dell'Ambiente (comma 3).